



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 22/09/2017, N. 10
CONCERNENTE

“Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse”

RELAZIONE TECNICA
(ai sensi dell'art. 23, comma 2 della l.p. 4/1996)

Art. 1
Finalità

Non genera impatto finanziario.
Non genera impatto organizzativo.

Art. 2
Soggetti attuatori

Non genera impatto finanziario.
Non genera impatto organizzativo.

Art. 3
Strumenti di intervento

Non genera impatto finanziario.

In particolare:

- per le eventuali spese discrezionali previste dal comma 1, lettera e) si vedano quanto disposto dall'articolo 13 (Disposizioni finanziarie), comma 4;
- quanto previsto alla successiva lettera f) non genera impatto finanziario considerato che le spese ivi previste sono sostenute dall'Università nell'ambito degli accordi di programma previsti dall'articolo 20 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005), o dell'atto di indirizzo previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica).

Non genera impatto organizzativo.

Art. 4

Tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze

Non genera impatto finanziario.
Non genera impatto organizzativo.

Art. 5

Contributi alle organizzazioni di volontariato per il recupero e la distribuzione delle eccedenze

Impatto finanziario: l'articolo prevede contributi alle organizzazioni di volontariato per il recupero e la distribuzione delle eccedenze. Tale previsione non comporta maggiori spese, poiché trova copertura sugli stanziamenti già previsti, ai sensi della normativa vigente, per le convenzioni con il volontariato. In particolare la spesa è imputata sul capitolo 402150 della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 8 (Cooperazione e associazionismo), titolo 1 (spese correnti) per un importo di circa 187.000,00 euro annui, già impegnati per le medesime finalità nel 2017 e previsti di pari importo per il 2018 e 2019.

Non genera impatto organizzativo.

Art. 6

Immobili e attrezzature per il recupero e la distribuzione delle eccedenze

Impatto finanziario: per la messa a disposizione di attrezzature e mezzi per il recupero e la distribuzione delle eccedenze è già prevista, anche ai sensi della normativa vigente, una spesa complessiva di 80.000,00 euro per gli anni 2017-2018. Alla spesa si fa fronte con le disponibilità presenti sul capitolo 404050-002 della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali), titolo 2 (spese in conto capitale).

Per quanto riguarda la messa a disposizione di immobili, l'impatto non è quantificabile, in quanto di volta in volta dovrà essere effettuata una valutazione, tenendo conto della disponibilità o meno dell'immobile da parte della Provincia. In ogni caso dall'applicazione di questa norma non dovranno derivare maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

Non genera impatto organizzativo.

Art. 7

Contributi alle imprese

Impatto finanziario: alle eventuali spese derivanti dal riconoscimento di maggiorazioni degli aiuti previsti per gli investimenti delle imprese per il perseguimento delle finalità di questa legge, si fa fronte con le risorse già a disposizione di APIAE sul "fondo unico imprese" (cap. 612800-612900-612870). Il reperimento delle risorse necessarie potrà avvenire anche riducendo le risorse a disposizione degli strumenti già esistenti.

Non genera impatto organizzativo.

Art. 8
Protocolli di collaborazione

Non genera impatto finanziario.
Non genera impatto organizzativo.

Art. 9
Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5

Non genera impatto finanziario.
Non genera impatto organizzativo.

Art. 10
Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13

Non genera impatto finanziario.
Non genera impatto organizzativo.

Art. 11
Modificazioni della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13

Non genera impatto finanziario.
Non genera impatto organizzativo.

Art. 12
Clausola valutativa

Non genera impatto finanziario.
Non genera impatto organizzativo.